



19 DIC



STATUTO

LASHADAS Cultura ed eventi APS

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 2-5 Dlgs

117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata

"LASHADAS Cultura ed eventi - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del

D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella

denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà

avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede

legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di

modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "LASHADAS Cultura ed eventi - APS", più avanti

chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e

gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le

Giuseppe Di Matteo Gianfranco Amadio Roberto Vignola
Michele Paolo D'Amico Daddone D'Amico



seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del

Terzo Settore:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché

alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del

paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo

16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

1) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mission e attività particolari

Art. 4. L'associazione si propone di trasmettere un concetto di cultura inclusiva e sostenibile con la creazione di un contesto in cui ogni individuo, indipendentemente dalla sua provenienza o esperienza, possa esplorare, imparare e condividere la "bellezza" dell'arte e della cultura in tutte le sue forme.

Le attività associative previste ruotano attorno ai seguenti ambiti principali di interesse che fungono da linguaggio universale, per favorire l'aggregazione, la creatività e la libertà espressiva:

- Moda: le attività legate a quest'area, oltre a laboratori di
armocromia e tecniche di camouflage, si inseriscono nell'ambito del progetto

Gropper *of water* *feared* *sounds native* *have* *free* *died*



sperimentale di "Moda Terapeutica". Si tratta di un percorso di
accompagnamento

alla bellezza, attraverso l'abbigliamento, in situazioni di sofferenza e
disagio; in particolare si rivolge a donne che hanno lottato contro gravi
patologie o hanno subito violenza psicologica, fisica o sessuale. La
bellezza, in questo caso, non fa riferimento a canoni estetici
standardizzati e mutuati da altri ma alla riappropriazione della propria
identità: sono bella perché sono unica.

La Moda Terapeutica si pone come una guida verso una comunicazione coerente
e consapevole di noi stessi tramite l'abbigliamento e al contempo si propone
di arrivare ad un miglioramento dello stato interiore grazie ad un
miglioramento esteriore: se è vero che per vedersi migliori bisogna sentirsi
meglio, è altrettanto vero che, migliorare il proprio aspetto estetico e
vedersi più piacenti può portare a dei benefici emotivi. Il cammino della
Moda Terapeutica prevede due momenti principali: una riflessione per
prendere coscienza di chi siamo e capire che immagine vogliamo trasmettere
all'esterno (in modo da "non indossare i panni di qualcun altro") e una
consulenza per la costruzione di una immagine che ci rispecchi attraverso
tecniche e "segreti" di stile che ci consentano di scegliere abiti che ci
valorizzino e ci rendano attraenti anche con budget contenuti.

Si tratta di scoprire il "gusto interiore", ciò che il nostro corpo e la
nostra anima ci suggeriscono: i cosiddetti colori naturali, le nostre forme
e il nostro modo di essere già ci indicano quale potrebbe essere l'immagine
di noi che più ci esalta.

• Musica: l'obiettivo principale è promuovere e sostenere la conoscenza e la pratica musicale, nonché la crescita artistica, sia tra gli adulti che tra i giovani, attraverso corsi di musica, manifestazioni musicali, conferenze, concerti e ogni forma di spettacolo artistico. Tra le attività che intendiamo organizzare rientrano corsi strumentali e vocali, lezioni di teoria musicale, informatica musicale e storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, musica propedeutica, registrazioni, laboratori di musical e teatro, seminari, stages, spettacoli itineranti e qualsiasi altra iniziativa che contribuisca a diffondere la conoscenza e la pratica musicale.

- Teatro, cinema e arti figurative:

L'Associazione si propone di promuovere la pratica e la conoscenza della recitazione e della cultura del teatro, della danza, della musica, della scrittura e delle arti figurative e plastiche in tutte le loro più disparate forme anche attraverso la promozione, l'allestimento e l'organizzazione diretta e/o indiretta di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizione o simile.

L'Associazione può produrre e distribuire spettacoli teatrali e musicali, audiovisivi, televisivi, cinematografici e quant'altro sia affine; è prevista l'organizzazione di spettacoli teatrali per tutte le età, di corsi di Teatroterapia (con l'appoggio, se necessario, di professionisti nel settore della psicoterapia), di workshop di comunicazione teatrale che forniscano le basi della recitazione e del movimento scenico creando, al tempo stesso, una occasione per riflettere ed aumentare la propria consapevolezza corporea ed emotiva. La pratica teatrale unita alla musica darebbe vita a spettacoli e performances.

Gusipati	Dattas	Sandy	Sunil Kumar	Koala
	Mare	Pale	Rishi	Shub
				Jyoti



Turismo

L'associazione si riconosce come "impresa culturale e creativa" e si propone di agire come animatore dello sviluppo del territorio, creando nell'Associazione un luogo di produzione culturale, di promozione di un nuovo turismo, per rafforzare il senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione delle radici storiche e culturali delle comunità, raccogliendo e predisponendo programmi di promozione o iniziative di valorizzazione.

L'Associazione ha l'obiettivo, inoltre, di guidare le imprese, gli enti pubblici, i giovani e i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera del turismo, in particolare quello enogastronomico, nella comprensione delle dinamiche del turismo culturale ed enogastronomico, nella individuazione delle opportunità e sviluppi del settore, con un occhio di riguardo alla sostenibilità dello stesso, legando la bellezza della destinazione turistica dei nostri territori a quella del prodotto enogastronomico, in una componente chiave dell'offerta turistica e far sì che, da mero elemento accessorio di viaggio, diventi motivazione principale.

Miriamo a costruire un dialogo e una collaborazione con istituzioni civili, enti locali, organizzazioni sociali e scuole di ogni livello, allo scopo di promuovere iniziative solidali e di utilità sociale, formando e realizzando esperienze artistiche e di animazione culturale.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Delibera

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Delibera

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Amministrativo

Delibera

Delibera

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Grandi

Delibera

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Delibera

Delibera

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Delibera

Delibera



Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo

caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;



c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

[Handwritten signature]

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

[Handwritten signatures: Dnd, P. A. 1900, P. A. 1900]

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

[Handwritten signatures: Dnd, P. A. 1900, P. A. 1900]

Volontari

[Handwritten signature: Dnd]

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

[Handwritten signatures: Dnd, P. A. 1900, P. A. 1900]

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

[Handwritten signature: Dnd]



massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non



hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

[Signature]
[Signature]

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

[Signature]
[Signature]

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

[Signature]
[Signature]

Tutte le cariche sociali sono elettive.

[Signature]
[Signature]

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

[Signature]



L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;



• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone
previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti
dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei
componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni
altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell'associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità
di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione
deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la
metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo



Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di

9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica

tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una

pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono

chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore,

allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,

il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi

sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5

giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni

prima della riunione stessa.

Roberto
Dini

Luano
Dini

Foto
Dini

Simone
de

Giuseppe

Di Pietro

Giuseppe



In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;



Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o

in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Defenu

Drino

Ren

Unera

Amministratore

Genari

Totico

D

Giustini



Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Delgado
Paco
Ida

Ida
Paco

Grandi
Amaldi
Rattini
Folera
Mazzoni
Dini

Intero

Giorgio



Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il

libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,

dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui

siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet

della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze

previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su

proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo

dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla

legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

de

Defari
Dele
Dini
Dini
Dini

Amministratore
Vice
Vice
Vice
Vice

Vice

Vice

Vice





L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o

secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in

materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/17.

Gustavo D. Pietro
G. Condry
Simone Mollo
Roberto Valle
Indo Deluca
Marco Polo Anni



